

Statuto dell'Associazione

CARITAS VICARIALE CAMPI BISENZIO ODV - ETS

Art. 1

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche l'Associazione denominata CARITAS VICARIALE CAMPI BISENZIO ODV - ETS (di seguito più brevemente indicata come "Associazione")

L'associazione è apolitica, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e ispira la propria azione caritativa e di solidarietà al Vangelo e alla Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica.

Gli acronimi "ODV" ed "ETS" integreranno la denominazione sociale e potranno essere utilizzati dall'Associazione soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 101, comma 3, d.lgs. 117/2017.

Art. 2

L'associazione ha sede legale in Campi Bisenzio, Piazza Matteotti, 22 (Firenze).

Con deliberazione del proprio consiglio direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

Art. 3

L'associazione ha durata di illimitata.

Art. 4

Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle attività di interesse generale di cui alle lettere r) e u) dell'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

A scopo esemplificativo ma non esaustivo l'Associazione:

- a) Promuove la testimonianza del valore della solidarietà e della scelta preferenziale del servizio ai poveri e l'attenzione verso le persone bisognose;
- b) si impegna a ideare e realizzare progetti a sostegno delle persone svantaggiate;
- c) si propone di organizzare eventi di beneficenza per raccolte fondi destinati a situazioni familiari svantaggiate in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni;

Per la realizzazione dei suoi scopi l'Associazione potrà attivare una rete di collaborazioni con ogni soggetto, pubblico e privato, che ne rispetti la natura e ne condivida la finalità ed abbia a cuore il rispetto della dignità della persona umana e dei suoi diritti fondamentali.

Art. 5

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividendo gli scopi dell'associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscono dei servizi della stessa associazione.

Tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati hanno diritto di voto.

do Mar Jfw

Art. 6

Tutti i soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'associazione con le quote annuali di adesione stabilite dal direttivo al principio di ogni anno sociale: le quote vengono stabilite sulla base dei programmi sociali e del piano di servizi erogabili. I soci onorari possono essere dispensati dal versamento di quote e/o dei contributi dell'associazione.

Gli associati hanno il diritto di consultare i libri associativi attraverso le seguenti modalità: con richiesta scritta al Consiglio, che risponderà entro 30 giorni.

Art. 7

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 8

La qualità di socio si perde per dimissioni, soppressione dell'ente, per morosità e per contrarietà agli scopi statutari.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Art. 9

Il socio che cessa di appartenere alla associazione non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

Art. 10

Ogni ente del terzo settore nomina un suo rappresentante, quale membro effettivo dell'assemblea dei soci.

Organi sociali

Art. 11

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;



- il Consiglio direttivo, con le funzioni di Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 12

L'assemblea viene convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio, dal consiglio direttivo a mezzo avviso da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Non è ammessa delega. Un terzo dei soci aventi diritto al voto può richiedere la convocazione dell'assemblea. In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

Sono compiti inderogabili dell'assemblea:

- a) deliberare sugli indirizzi generali dell'associazione;
- b) approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- c) nominare e revocare i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) deliberare sulla responsabilità degli organi associativi, ai sensi dell'articolo 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) deliberare sulla esclusione degli associati;
- f) deliberare su ogni argomento sottoposto dal consiglio direttivo;
- g) modificare lo statuto sociale e i regolamenti;
- h) deliberare in ordine allo scioglimento dell'associazione;
- i) deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 13

Le assemblee sono presiedute dal presidente o da un socio nominato dall'assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori.

Art. 14

Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

Le assemblee straordinarie, di modificazione dello statuto o per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con qualsiasi numero di soci presenti e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Di ogni assemblea verrà redatto apposito verbale.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Don Marco Fazio

Il Consiglio Direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'assemblea. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea, tra i soci. Esso dura in carica quattro anni. I componenti del consiglio direttivo, che variano da un minimo di tre a un massimo di cinque, sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune funzioni ad un comitato esecutivo nominato al suo interno o a un direttore.

Art. 16

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
- b) progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali;
- c) elaborare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo;
- d) convocare le assemblee previste dallo statuto;
- e) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
- f) nominare i soci onorari (i soci onorari dovranno poi comunque sottoscrivere una domanda di ammissione secondo il principio insopprimibile della libertà associativa);
- g) fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
- h) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
- i) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e inoltre ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri. Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei membri. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un presidente, un vicepresidente e un tesoriere/segretario verbalizzante.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 18

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione ed è nominato dal Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente, pure nominato dal consiglio direttivo, ricopre le funzioni del presidente in caso di sua indisponibilità.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Art. 19

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto

don Mario Fagotti

nell'apposito registro o da altra persona con i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

Patrimonio - Esercizio sociale

Art. 20

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote di adesione, dalle quote annuali dei soci, da eventuali altri contributi associativi supplementari, dalle donazioni e da ogni cespite che potrà essere conseguito nel rispetto delle norme vigenti, da contributi pubblici o privati, da rendite patrimoniali e da proventi da attività di raccolta fondi.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci e con i proventi delle attività sociali.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno.

Gli utili e gli avanzi nella gestione non sono mai distribuibili neanche in modo indiretto tra gli associati, lavoratori o collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'associazione sarà esclusivamente impiegato per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità.

Scioglimento e liquidazione

Art. 21

In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'associazione, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente, ad un altro ente del Terzo Settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

dan Murology

Clausola compromissoria

Art. 22

I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra soci e tra associazione e soci che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali. Il collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno nominato dalla controparte (l'associazione oppure il socio in caso di controversie tra i soci) e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dal Pretore competente per territorio.

Clausola temporanea

1. In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l'Associazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

2. Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare, l'Associazione:

a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett. a), nn. 1), 3) del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;

b) continua ad utilizzare la denominazione di Associazione Caritas Vicariale Campi Bisenzio Onlus ODV in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l'Associazione assume denominazione di cui all'art. 1 del presente statuto;

c) osserva i limiti previsti dall'art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997 (se prevista retribuzione);

d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Car. Maria Fagot

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPPO UT PRATO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 146
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 05/02/2024 REGISTRATO IL 20/02/2024
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000146

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: FGTMRC74C06D612Q FAGOTTI MARCO
ID. TELEMATICO: TZ624L000146000SJ

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 94163750485

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - T000 ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
ADEGUAMENTO STATUTO A SEGUITO RIFORMA D.LGS. 117/2017

